

Lavoro - lavoro subordinato - rinunzie e transazioni - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9255 del 06/05/2016

Conciliazione in sede sindacale - Natura - Atto pubblico o scrittura privata autenticata - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

La conciliazione in sede sindacale non ha natura di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, in quanto il rappresentante sindacale non è un pubblico ufficiale, né ha il potere di autenticare le sottoscrizioni delle parti, ma si limita a garantire con la sua presenza l'assenza di uno stato di soggezione tra datore di lavoro e lavoratore, sicché quest'ultimo può limitarsi a disconoscere la propria sottoscrizione facendo ricadere sulla controparte l'onere di chiederne la verifica, la cui mancanza determina l'inutilizzabilità dell'atto.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9255 del 06/05/2016